

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 maggio 2026

Individuazione delle modalita' attuative dell'istituto Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. (26A02795)

(GU n.131 del 9-6-2026)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 recante «Costituzione dell'Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attivita', in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, che ha istituito l'Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, prevedendo che l'Albo nazionale sia costituito dagli albi regionali, delle citta' metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e che nell'ambito dell'Albo nazionale e' costituita una sezione delle attivita' storiche di eccellenza;

Visto il successivo comma 2, del citato art. 6, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, secondo il quale l'Albo e' gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministero del turismo ne cura gli aspetti promozionali. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo per le questioni di competenza, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata, sono individuate le modalita' attuative del comma 1. In particolare, il decreto provvede a) all'individuazione delle caratteristiche dell'Albo nazionale, della sezione delle attivita' storiche di eccellenza e di ulteriori sezioni per categoria merceologica, nonche' delle modalita' per lo scambio di informazioni con le regioni, le citta' metropolitane, i comuni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il suo periodico aggiornamento; b) alle modalita' di pubblicazione dell'Albo nazionale in una specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni; c) alla predisposizione, nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT S.p.a., di un apposito rinvio alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui alla lettera b) e alla pubblicazione, nel sito internet del Ministero del turismo, delle informazioni sulle attivita' di cui all'art. 7; d) alle

modalita' di raccordo con le regioni, le citta' metropolitane, i comuni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata del 18 marzo 2026 (Repertorio atti n. 29/CU del 18 marzo 2026);

Ritenuto necessario dare attuazione al gia' menzionato art. 6, comma 2, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, adottando il presente provvedimento;

Decretano:

Art. 1

Costituzione e modalita' operative dell'Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attivita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative per l'istituzione, la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, di seguito «Albo nazionale», previsto dall'art. 6, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

2. L'Albo nazionale e' costituito dagli albi regionali e delle province autonome, nonche' delle citta' metropolitane, dei comuni e delle province, inviati e periodicamente aggiornati dagli stessi.

Art. 2

Prima applicazione dell'Albo nazionale

1. In sede di prima applicazione, i comuni, le unioni dei comuni, le citta' metropolitane, le province, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che abbiano istituito propri albi delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici, trasmettono al Ministero delle imprese e del made in Italy, per il tramite delle regioni e province autonome, qualora queste non abbiano delegato tale attivita' agli enti istitutori, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, secondo le modalita' indicate nel successivo art. 4, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi dei soggetti iscritti.

2. I soggetti gia' iscritti ad albi gia' esistenti delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto all'Albo nazionale, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

Art. 3

Sezione delle attivita' storiche d'eccellenza

1. L'Albo nazionale contiene una sezione dedicata alle attivita' storiche di eccellenza, nella quale sono iscritte le attivita' in possesso delle caratteristiche indicate dall'art. 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219. La sezione e' alimentata previa adozione del regolamento previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

Art. 4

Struttura, caratteristiche e pubblicazione dell'Albo nazionale

1. L'Albo nazionale e' istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e si compone di una sezione ordinaria, relativa alle attivita' storiche iscritte negli albi regionali e delle province autonome, comunali e provinciali e delle citta' metropolitane e di una sezione dedicata alle attivita' storiche di eccellenza.

2. L'Albo nazionale e' pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni.

3. Nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT S.p.a. sono pubblicate le misure di valorizzazione e le campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale.

Il portale «Italia.it» e il sito internet di ENIT S.p.a.. rinviano all'apposita sezione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

4. Per ciascuna delle attivita' iscritte sono raccolti i dati elencati secondo le modalita' previste nelle apposite linee guida recanti le specifiche tecniche sui flussi informativi, formati dei dati e interoperabilita', allegate al presente decreto.

5. I comuni, le unioni di comuni, le citta' metropolitane e le province trasmettono annualmente tramite PEC, entro il 31 gennaio, alla regione di competenza gli aggiornamenti dei propri albi mediante la compilazione della Tabella annessa all'allegato.

6. Le regioni e le province autonome, o gli enti istitutori, qualora l'attivita' sia stata loro delegata ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, gli aggiornamenti dei propri albi per l'inserimento nell'Albo nazionale, tramite PEC alla casella appositamente dedicata alla raccolta degli albi territoriali. Le modalita' di raccolta dei dati individuate dalle linee guida ministeriali, nonche' le connesse procedure di trasmissione, si applicano anche ai dati che comuni, unioni di comuni, citta' metropolitane e province sono tenuti a trasmettere alla rispettiva regione di riferimento.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano o gli enti istitutori, qualora l'attivita' sia stata loro delegata ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, con la trasmissione annuale dei propri albi aggiornati, indicano altresì quali attivita' rientrano tra quelle di eccellenza.

8. Ai fini del raccordo istituzionale e' istituito un Comitato misto, a composizione paritetica, composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero del turismo, delle regioni e dell'ANCI. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro del turismo, ha funzioni consultive e di coordinamento e si riunisce una volta all'anno o su richiesta delle parti. La partecipazione ai lavori del Comitato non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2026

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro del turismo
Mazzi

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 793

Allegato

Linee guida recanti regole tecniche

Protocollo informatico

Sommario

Cap. 1 Introduzione.

1.1. Finalita'.

1.2. Soggetti destinatari.

1.3. Riferimenti normativi.

Cap. 2 Requisiti tecnici.

2.1. Formato file di trasmissione.

2.2. Tracciato record.

2.3. Modalita' di trasferimento file.

Cap. 1 Introduzione.

1.1. Finalita'.

La finalita' della presente Linee guida e' quella di standardizzare il protocollo informatico utilizzato per la trasmissione dei dati in formato digitale da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano o degli enti istitutori delegati, al MIMIT, al fine della pubblicazione nell'«Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici», costituito ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 27 dicembre 2024.

1.2. Soggetti destinatari.

I soggetti destinatari delle presenti Linee guida sono individuabili in: comuni, le unioni dei comuni, le citta' metropolitane, le province, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

1.3. Riferimenti normativi.

I principali riferimenti normativi presi in considerazione ai fini della redazione delle presenti Linee guida sono i seguenti:

decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche;

decreto legislativo n. 36/2006;

decreto legislativo n. 200/2021;

determinazione AgID 183/2023;

direttiva EU 2019/1024.

Cap. 2 Requisiti tecnici.

2.1. Formato file di trasmissione.

Il file deve essere trasmesso al MIMIT con estensione .xlsx, denominato secondo la seguente nomenclatura, nome regione_anno di riferimento albo (Es: Calabria_2025.xlsx) e con dimensione massima pari a 10 Mb, secondo il modello allegato alle presenti linee guida.

2.2. Tracciato record.

I campi ed i relativi formati degli attributi che compongono il file .xlsx sono:

Comune (Formato testo con lettera iniziale maiuscola);

Provincia (Formato testo con vincolo di dimensione pari a 2 caratteri e lettere maiuscole);

Cap (Formato testo con vincolo di dimensione pari a 5 caratteri);

Denominazione attivita' (Formato testo);

Indirizzo attivita' (Formato testo con la virgola come carattere separatore tra indirizzo e numero civico - Esempio: via Molise, 2);

Settore attivita' (Formato testo);

Tipologia attivita' (Formato testo con vincolo d'inserimento tra le seguenti voci:

Attivita' commerciale storica;

Bottega artigiana;

Esercizio pubblico storico;

Altra attivita' dichiarata d'interesse storico ai sensi della normativa regionale e locale;

Attivita' storica di eccellenza (Si'/No);

Sito web (URL sito attivita');

Fonte Albo (Formato testo);

Fonte Link (URL dell'albo d'iscrizione);

Eventuali note.

2.3. Modalita' di trasferimento file.

Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o gli enti istitutori delegati dovranno trasmettere il file indicato al

paragrafo 2.1 all'indirizzo PEC
albo.botteghestoriche@pec.mimit.gov.it secondo le tempistiche
indicate nel decreto ministeriale all'art. 2, comma 1.

Parte di provvedimento in formato grafico